

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE LEONI, CENGARLE, CAROLI, PERRINO e ARCUDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1969

Modifiche dello stato giuridico delle guardie di sanità

ONOREVOLI SENATORI. — La creazione del ruolo delle guardie di sanità si deve al testo unico delle leggi sanitarie del 1° agosto 1907, n. 636. Esso, infatti, all'articolo 44 prevede, fra il personale tecnico governativo di sanità marittima, quello della guardia di sanità, quale collaboratore dei medici di porto e di stazioni sanitarie marittime.

Successivamente, con regolamento in data 26 giugno 1914, n. 702, ne venne disciplinato lo stato giuridico e ne vennero fissate altresì, le attribuzioni nell'esecuzione delle misure di sanità marittima.

In seguito all'enorme sviluppo della navigazione aerea, la sua azione si è notevolmente estesa. Con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045, infatti, venne previsto l'impiego della guardia di sanità anche per i servizi di sanità aerea.

Infine, di recente, ha avuto l'attribuzione di nuovi e non meno importanti compiti nel settore della vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze ali-

mentari e delle bevande, in virtù della legge 26 febbraio 1963, n. 441.

Le attribuzioni attuali della guardia di sanità si possono considerare di duplice natura:

attribuzioni di polizia sanitaria marittima ed aerea;

attribuzioni relative alla vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande.

Per quanto riguarda le attribuzioni di sanità marittima ed aerea, la guardia di sanità dipende direttamente dal medico di porto o di aeroporto e ne esegue gli ordini nell'adempimento delle sue delicate funzioni (controlli di mezzi di trasporto, di persone, di locali, disinfezioni, disinfestazioni...).

Nelle attribuzioni relative alla vigilanza igienica e sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande, la guardia di sanità coadiuva i medici pro-

vinciali ed i veterinari provinciali. Questi provvedono ad accertamenti ed ispezioni in qualunque momento, negli stabilimenti ed esercizi pubblici, nei depositi, negli scavi e nei mezzi di trasporto. Raccolgono tutte le notizie e le informazioni sulla preparazione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, che possono interessare comunque la salvaguardia della salute pubblica.

La guardia di sanità nell'esercizio delle incombenze relative al servizio di vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande è « ufficiale di polizia giudiziaria ».

Nonostante l'espletamento di funzioni tanto vaste e così delicate, nell'interesse della popolazione e dello Stato, la guardia di sanità, inquadrata nella carriera del personale ausiliario, di fatto, si trova ad essere equiparata ad un operaio semplice con la relativa retribuzione che suona depressione, scontento, e perchè no, anche giustificato risentimento. A ben poco approda la sua specifica preparazione attraverso corsi di specializzazione professionale e di perfezionamento.

La categoria ha, da lungo tempo, avvertito questo stato di cose e si è mossa attraverso riunioni, reiterate manifestazioni di sciopero, sollecitazioni di proposte di legge.

Nella IV legislatura vari furono i disegni di legge presentati alla Camera per risolvere l'annoso problema delle guardie di sanità: il disegno di legge n. 320 presentato il 26 luglio 1963 dall'onorevole Cengarle ed altri; il n. 1261 presentato il 21 aprile 1964

dagli onorevoli Romano e Bemporad ed, infine, il n. 3605 presentato il 1° dicembre 1966 dagli onorevoli Cervone, Semeraro e Dall'Armellina.

Passò ancora del tempo, finchè all'inizio dell'anno passato e precisamente il 19 gennaio 1968, intervenne il Governo presentando al Parlamento un testo unificato dei disegni di legge n. 1261 e n. 3605, tramite lo stesso signor Ministro della sanità, onorevole Mariotti, il quale diede *parere favorevole al testo unificato predetto raccomandandone l'approvazione presso la Commissione affari costituzionali della Camera*.

Ciò nonostante, però, l'iter del disegno di legge governativo non riuscì a completarsi a causa del ritardo o discrepanze di pareri di altri Dicasteri interpellati (Tesoro e Riforma), nonchè per l'esaurirsi della IV legislatura.

Ora con l'elezione del nuovo Parlamento, il problema è necessario che venga ripreso per addivenire all'auspicata e non più procrastinabile risoluzione.

La benemerita categoria delle guardie di sanità ritiene che sia doveroso rendere giustizia, tramite l'approvazione dell'agognato provvedimento legislativo, ai troppi anni di silenziosa ed anche umiliante dedizione alla Nazione.

Si è predisposto pertanto il presente disegno di legge inteso a realizzare per le guardie di sanità i seguenti obiettivi:

- a) passaggio dalla carriera ausiliaria a quella esecutiva;
- b) riconoscimento della carriera atipica.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESA PREVISTA PER L'ANNO 1969

Per n. 437 unità (posti ricoperti alla data della previsione)

		(spesa effettivamente prevista)
Stipendio	L. 398.706.560	
13 ^a mensilità	» 33.225.423	
	<u>L. 431.931.983</u>	
Oneri assistenziali e previdenziali	» 18.181.016	
	<u>L. 450.112.999</u>	
Per n. 13 unità (posti non ricoperti alla data della previsione)		
Stipendio	L. 10.504.000	
13 ^a mensilità	» 875.329	
	<u>L. 11.379.329</u>	
Oneri assistenziali e previdenziali	» 478.982	
	<u>L. 11.858.311</u>	
Spesa per n. 450 unità	<u><u>L. 461.971.310</u></u>	

PREVISIONE DI SPESA PER ATTRIBUZIONE NUOVE QUALIFICHE

Ex coeff.	N. posti	Stipendio (lire)	13 ^a mensilità (lire)	Totale previsione nuova spesa (lire)
325	4	6.397.600	533.333	
271	36	50.310.000	4.192.499	
229	80	91.664.000	7.638.666	
202	330	317.295.000	26.441.250	
180				
		<u>465.666.660</u>	<u>38.805.748</u>	
Oneri assist. e previd.		20.489.333	745.070	
		<u>486.155.993</u>	<u>39.550.818</u>	<u>525.706.811</u>

RIEPILOGO

Nuova spesa prevista	L. 525.706.811
Spesa attuale	» 461.971.310
Maggiore onere	» <u>63.735.501</u>
L'onere viene imputato sul capitolo 1144 per	L. 8.000.000
capitolo 1204 per	» 37.000.000
capitolo 1283 per	» 19.000.000
	<u><u>L. 64.000.000</u></u>

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita la carriera esecutiva tecnica degli assistenti di sanità il cui ruolo è contemplato dalla tabella A) annessa alla presente legge.

Il ruolo organico della carriera del personale ausiliario delle guardie di sanità di cui alla tabella I del quadro 4 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, sostituita dalla tabella B) della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è soppresso.

Art. 2.

Il personale del ruolo degli assistenti di sanità, alle dirette dipendenze, e secondo le direttive impartite, degli Uffici centrali e periferici del Ministero della sanità svolge compiti relativi:

1) alla vigilanza igienico-sanitaria nell'ambito dei porti, degli aeroporti e dei valichi di frontiera, sulle navi, sugli aerei e sugli altri mezzi di trasporto;

2) alla vigilanza nei settori della produzione e commercio dei medicinali, delle specialità medicinali, dei presidi medico-chirurgici, nonché sulla pubblicità in materia sanitaria;

3) alla vigilanza sull'esecuzione delle misure disposte per la profilassi delle malattie infettive dell'uomo e degli animali;

4) alla vigilanza sulle condizioni igieniche del suolo, degli aggregati urbani e rurali e delle abitazioni;

5) alla vigilanza sulla produzione e sulla vendita delle sostanze alimentari, delle bevande e dei presidi sanitari;

6) alle operazioni di polizia sanitaria e veterinaria previste dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;

7) all'accertamento dei reati e delle infrazioni amministrative nelle materie di cui ai punti 1, 2, 4, 5 e 6;

8) alla manutenzione e custodia del materiale profilattico degli impianti ed apparecchi sanitari;

9) alla conduzione dei mezzi adibiti al servizio di istituto ed alla manutenzione delle caldaie a vapore (autoclavi).

Art. 3.

Nelle esecuzioni delle funzioni di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo 2 gli assistenti di sanità sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Nell'esercizio delle loro funzioni gli assistenti di sanità hanno facoltà di accedere, in qualunque ora, negli esercizi pubblici ed in ogni locale adibito ad uso aziendale, industriale e commerciale, comunque destinato a produzione, lavorazione, deposito o commercio degli alimenti e bevande e di prodotti medicinali e stupefacenti e di eseguirvi ispezioni e prelevamenti di campioni.

Art. 4.

La nomina in prova ad assistente di sanità si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare i cittadini muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ed in possesso, oltre che dei requisiti generali previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche di patente di abilitazione alla guida di una delle categorie *b*), *c*), *d*), *e*), di autoveicoli di cui all'articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero di patente di abilitazione alla guida di motoscafi o alla conduzione di caldaie a vapore (autoclavi).

Gli esami consistono in una prova scritta di cultura generale, in un esame orale ed una prova pratica di carattere tecnico.

Il programma degli esami è stabilito con decreto del Ministro della sanità sentito il Consiglio superiore di sanità.

Il conseguimento della nomina in ruolo è subordinato alla frequenza e all'esito favorevole di un corso di formazione, da espletarsi entro il periodo di prova, i cui programmi e durata saranno stabiliti con decreto dal Ministro della sanità.

Art. 5.

Lo svolgimento della carriera si effettua secondo le norme generali concernenti la carriera esecutiva degli impiegati civili dello Stato.

Il Ministero della sanità istituisce corsi di addestramento, di specializzazione e di perfezionamento per il personale di cui alla presente legge.

Art. 6.

Il personale appartenente al ruolo organico delle guardie di sanità, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo degli assistenti di sanità secondo l'ordine del ruolo di provenienza con i seguenti criteri:

le guardie di sanità con meno di due anni di servizio nella qualifica di assistente di sanità, parametro 130;

i capi guardia di sanità e le guardie di sanità con più di sette anni di servizio nella qualifica di assistente di sanità, parametro 145;

i primi capi guardia di sanità ed i capi guardia di sanità con più di nove anni di servizio, previo esame colloquio ai fini della graduatoria, nella qualifica di assistente principale di sanità, parametro 190;

i primi capi guardia ed i capi guardia di sanità con più di 14 anni di servizio, previo esame colloquio ai fini della graduatoria, nella qualifica di assistente principale di sanità, parametro 220;

i primi capi guardia ed i capi guardia di sanità con più di 19 anni di servizio, previo esame colloquio ai fini della graduatoria, nella qualifica di assistente capo di sanità.

Il personale predetto mantiene, a tutti gli effetti economici, l'anzianità di carriera maturata nel ruolo di provenienza.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Qualora per effetto dell'inquadramento la retribuzione del dipendente risultasse inferiore a quella percepita nel ruolo di provenienza al medesimo verranno attribuiti tanti scatti biennali quanti sono necessari per assicurargli una retribuzione corrispondente alla classe di stipendio immediatamente superiore a quella percepita alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Il posto di assistente alla vigilanza previsto dalla tabella n. 2 del quadro 3 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è soppresso.

L'assistente alla vigilanza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nella qualifica di assistente tecnico superiore.

Art. 8.

All'onere finanziario di lire 64.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della sanità, capitolo 1201.

TABELLA A)

RUOLO DELLA CARRIERA ESECUTIVA
TECNICA DEGLI ASSISTENTI DI SANITA'

<i>parametro</i>	<i>qualifica</i>	<i>n. posti</i>
245	assistente capo di sanità	45
220 (5)*	assistente principale di sanità	225
190 (5)		
175	assistente di sanità	180
145 (7)		
130 (2)		
		450

* Anni di permanenza in ciascuna classe.